

Delibera n. 177/2024

Procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell'Allegato "A" alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022. Conclusione del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 29 novembre 2024

- VISTO** il Regolamento (CEE) n. 3577/1992 del Consiglio del 7 dicembre 1992 concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) e, in particolare, l'articolo 9 che impone l'obbligo di una comunicazione preventiva alla Commissione europea "*prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative*" in attuazione del citato Regolamento;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione sull'interpretazione del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito: servizi di TPL) e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (di seguito: Regolamento (CE) n. 1370/2007) e, in particolare, il considerando 34 là dove dispone che eventuali compensazioni "*al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza, non possono eccedere quanto necessario per coprire i costi netti originati dall'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei ricavi generati da tali obblighi, nonché di un congruo utile*";
- VISTA** la Comunicazione della Commissione europea 2023/C 222/01, sugli orientamenti interpretativi concernenti il citato regolamento (CE) n. 1370/2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 26 giugno 2023 e, in particolare, il paragrafo 2.6.4. recante "*Il concetto di «ragionevole utile»*";
- VISTO** il pacchetto di norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale (SIEG) adottato dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011 composto da: la Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale; la Decisione della Commissione del 20

dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale; la Comunicazione della Commissione Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011); Il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, il comma 2, lettera a) che prevede, tra l'altro, che l'Autorità garantisce, *“secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, (...) in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano (...)”*, nonché il comma 2, lettera f) che attribuisce all'Autorità, oltre alla competenza relativa alla definizione degli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva, degli schemi dei contratti di servizio per i servizi esercitati da società *in house* o da società con prevalente partecipazione pubblica e per quelli affidati direttamente, anche quella relativa alla determinazione della *“tipologia di obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare, nonché gli obiettivi di equilibrio finanziario”*;

VISTO

il *“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse”*, approvato con delibera del 16 gennaio 2014, n. 5;

VISTO

il *“Regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione e della Verifica di impatto della regolazione”* (di seguito: regolamento AIR-VIR) approvato con delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021;

VISTA

la delibera n. 22/2019 del 13 marzo 2019 (*“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 4/2016 e ampliato nell'oggetto dalla delibera n. 124/2017. Approvazione dell'atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del*

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni”;

- VISTA** la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 (“*Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017*”), con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “*Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica*”;
- VISTA** la delibera n. 157/2022 del 23 settembre 2022 con la quale l’Autorità ha avviato la verifica di impatto della regolazione (di seguito: VIR) concernente la metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato “A” alla delibera n. 22/2019 e nei servizi di TPL su strada e ferroviario, di cui alla Misura 17 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019;
- VISTA** la delibera n. 244/2022 del 14 dicembre 2022 con la quale l’Autorità – tenuto conto degli esiti della VIR avviata con la sopra citata delibera n. 157/2022 sottoposti al Consiglio nella seduta del 30 novembre 2022 – ha avviato il procedimento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo, di cui alla Misura 10 dell’Allegato “A” alla delibera n. 22/2019, e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, di cui alla Misura 17 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, con termine di conclusione fissato al 14 dicembre 2022, prorogato, con successive delibere n. 111/2023 del 28 giugno 2023 e n. 42/2024 del 27 marzo 2024, fino al 29 novembre 2024;
- VISTA** la delibera n. 44/2024 del 4 aprile 2024, con la quale l’Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica le revisioni della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole di cui alla Misura 10 della delibera n. 22/2019 e alla Misura 17 della delibera n. 154/2019, contenute nel documento allegato alla medesima delibera, individuando il 20 maggio 2024 quale termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati, prorogato al 21 giugno 2024, con successiva delibera n. 66/2024 del 20 maggio 2024;
- VISTA** la delibera n. 139/2024 del 15 ottobre 2024, con la quale l’Autorità ha indetto una seconda consultazione pubblica ponendo in consultazione le revisioni della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole contenute nel documento di consultazione comprendente le modifiche alla Misura 10 della delibera n. 22/2019 e alla Misura 17 della delibera n. 154/2019, le connesse modifiche alla Misura 19 della delibera n. 22/2019 e alla Misura 26 della delibera n.

154/2019 nonché le modifiche all'Annesso 1, Prospetto 3, Schema 3 della delibera n. 22/2019 e agli Annessi 5a, Schema 3 - TPL su strada e TPL per ferrovia, individuando il 14 novembre 2024 quale termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati;

VISTI i contributi pervenuti da parte dei soggetti interessati nell'ambito della consultazione indetta con la sopra citata delibera n. 139/2024, pubblicati sul sito web istituzionale dell'Autorità;

RITENUTO di confermare l'impianto generale della revisione posta in consultazione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole per i servizi, gravati da OSP, di cabotaggio marittimo e per i servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia;

RITENUTO di apportare alle misure poste in consultazione, tenuto conto di quanto emerso in esito alla stessa e agli ulteriori approfondimenti svolti, oltre a riformulazioni di chiarimento e specificazione, alcune modifiche, con riguardo in particolare, ai seguenti aspetti:

- introduzione di una soglia minima in caso di riduzione del valore del WACC, simmetricamente alla già prevista introduzione, in caso di aumento, di una soglia massima, con una precisazione relativa alla proporzionalità tra rischi e redditività, indipendentemente dalle modalità di affidamento;
- introduzione di una soglia minima del valore dell'*Ebit margin* con la previsione di un intervallo di valori compresi tra il 50% e l'80% del tasso di riferimento del mercato;
- esigenza debitamente motivata di assicurare la redditività in talune circostanze e mercati nei quali l'applicazione univoca di un metodo da parte dell'EA possa comportarne la compromissione;

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'intervento di revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi gravati da OSP di cabotaggio marittimo e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, oggetto del procedimento avviato con la succitata delibera n. 244/2022, apportando, a tal fine, modifiche alle Misure 10 e 19 e all'Annesso 3, Schema 3, dell'Allegato "A" alla delibera n. 22/2019 nonché alle Misure 17 e 26 e agli Annessi 5a, Schema 3 - TPL su strada e TPL per ferrovia dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019;

RILEVATO che al presente procedimento si applica il regolamento di disciplina dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e della Verifica di impatto della regolazione (VIR) di cui alla citata delibera n. 54/2021;

VISTE la Relazione Istruttoria e la Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici dell'Autorità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, a conclusione del procedimento avviato con la delibera n. 244/2022, la revisione della metodologia per la determinazione del margine di utile ragionevole nei servizi gravati da OSP di cabotaggio marittimo e nei servizi di trasporto pubblico su strada e per ferrovia, apportando, a tal fine, le modifiche alle Misure 10 e 19 e all'Annesso 1, prospetto 3, dell'Allegato "A" alla delibera n. 22/2019 nonché alle Misure 17 e 26 e agli Annessi 5a, Schema 3 - TPL su strada e TPL per ferrovia dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, come risultanti dall'Allegato "A" alla presente delibera;
2. la presente delibera, completa dell'Allegato "A" che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché la Relazione Istruttoria e la Relazione di analisi di impatto della regolazione predisposte dagli Uffici sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità e sono trasmesse alla Commissione europea in adempimento degli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'articolo 9 del Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992;
3. le modifiche di cui al punto 1 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente delibera e si applicano a decorrere dalla medesima data;
4. le modifiche di cui al punto 1 sono soggette a verifica di impatto sui settori di riferimento dopo un periodo di osservazione di 36 mesi tramite l'attività di monitoraggio dei nuovi affidamenti.

Torino, 29 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)